

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 - misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione attività COMALCA dal 30/09 al 02/10/2020

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 1874 DEL 29/09/2020

Cod. Profilo 136348

CITTÀ DI CATANZARO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 – misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione attività COMALCA dal 30/09 al 02/10/2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n18;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19;
- il Decreto Legge16 maggio 2020 n. 33
- il Decreto Legge19 maggio 2020 n. 34
- il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 che ha modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

Richiamate le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 68 del 25 settembre 2020 OGGETTO: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale";

Richiamate le proprie precedenti ordinanze per quanto applicabili;

Considerato che SARS-CoV-2/COVID-l 9 rappresenta un rischio biologico per il quale sono state adottate misure che seguono la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie e che pertanto necessita raccomandare il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dell'obbligo dell'uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all'aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata;

Vista la nota dell'ASP di Catanzaro Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica prot. n.100454 del 29/09/2020 trasmessa via pec in pari data il cui testo si riporta di seguito: "sulla base dell'indagine epidemiologica effettuata sui casi positivi inerenti la società COMALCA SCARL, si consiglia la chiusura della medesima attività con decorrenza 30/09/2020, al fine di poter effettuare tamponi oro-faringei per la ricerca del Covid 19 sul personale ivi operante. La riapertura sarà possibile dopo l'esito della predetta indagine."

Dato atto che l'ASP ha fatto sapere che le operazioni connesse all'effettuazione dei tamponi ed alla conoscenza degli esiti avranno presumibilmente termine entro tre giorni dall'avvio;

Ritenuto, quindi, di dover adottare senza indugio, a tutela della salute pubblica, in via precauzionale, ogni utile misura volta a scongiurare la diffusione del virus e pertanto sospendere l'attività del Consorzio Mercato Agroalimentare Calabria (COMALCA) con sede in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto, per 3 (tre) giorni con decorrenza 30/09/2020;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamati

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;
- l'art. 40 dello Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;

Dato atto che

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Catanzaro;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, in via precauzionale e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, **a decorrere dal 30 settembre 2020 e fino al 2 ottobre compreso, la sospensione delle attività del Consorzio Mercato Agroalimentare Calabria** (COMALCA SCRL) con sede in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - Alla Prefettura di Catanzaro;
  - Alla Questura di Catanzaro;
  - All'ASP di Catanzaro - UOISP
  - Al Comando Compagnia Carabinieri di Catanzaro;
  - Al Comando Compagnia Guardia di Finanza;
  - Al Comando di Polizia Locale;
  - Al COMALCA SCRL;

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
Sergio Abramo